

# REGOLAMENTO DEL PREMIO "NICK D'ONORE"

## Art. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La Federazione Italiana Giuoco Squash ai fini di valorizzare la propria storia, le proprie tradizioni, i soggetti e le figure che hanno contribuito alla sua nascita, crescita ed attività, istituisce il premio "Nick d'Onore".

## Art. 2 - IL PREMIO

- a) Il premio consiste in:
- una spilla da giacca, in oro ed a forma di racchetta da squash, come da allegato A) al presente regolamento;
  - una tessera, in lamina d'oro, dalle dimensioni di mm. 85 x mm. 53, contenente la seguente iscrizione:  
“  
NICK D'ONORE – ANNO .....  
ASSEGNATO A .....  
PER .....  
“
- b) Il premio può essere conferito a persone ed a soggetti, anche non tesserati o non affiliati alla Federazione Italiana Giuoco Squash, che hanno operato e si sono distinti, in modo straordinario, a favore dello squash, in particolare, o dello sport, più in generale, nel pieno rispetto dei loro valori e delle loro finalità educativo - formativo - agonistiche.
- c) Il premio, in una sua edizione particolare e con la denominazione "Nick d'Onore alla Memoria", può essere conferito a persone non più in vita.
- d) Il premio può essere conferito una sola volta all'anno, ad un solo soggetto o, in alternativa, ad una sola persona.
- e) Il premio non può essere conferito per più di una volta alla stessa persona od allo stesso soggetto.

## Art. 3 - ATTRIBUZIONE DEL PREMIO

- a) Le proposte, ai fini dell'attribuzione del premio, possono essere fatte da dirigenti, centrali e territoriali, della Federazione Italiana Giuoco Squash.
- b) Le proposte per l'assegnazione del riconoscimento non sono prese in considerazione nel caso in cui riguardino persone o soggetti che:
- abbiano riportato, per reati non colposi, condanne penali, passate in giudicato, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
  - abbiano riportato, nell'ultimo decennio e salvo intervenuta riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, erogate dal Coni, dal Cio e dagli Enti ed Organismi sportivi da essi riconosciuti, di durata complessiva superiore ad un anno;
  - non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il Coni o contro Enti ed Organismi da esso riconosciuti;
  - abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive antidoping del Coni o delle disposizioni del codice mondiale antidoping della Wada.
- c) La proposta per l'attribuzione del riconoscimento deve essere accompagnata da un'adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le motivazioni alla base della candidatura, e dovrà pervenire, al Presidente della Federazione, presso gli uffici federali, entro il mese di aprile dell'anno per il quale si propone il conferimento del riconoscimento.

## Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

- a) Sul conferimento del premio si pronuncia, entro la fine del mese di maggio, dell'anno per il quale è proposta l'assegnazione, il Consiglio Federale, in una riunione alla quale siano presenti almeno i 4/5 dei suoi componenti aventi diritto al voto.

- b) Il premio è conferito purchè la candidatura ottenga almeno i 4/5 dei voti espressi in modo palese.
- c) Dei lavori del Consiglio Federale viene redatto, a cura del Segretario Generale della Federazione Italiana Giuoco Squash, apposito verbale.
- d) Il premio è consegnato dal Presidente della Federazione in un'apposita cerimonia da lui indetta.

#### **Art. 5 - LE INIZIATIVE FEDERALI**

- a) La Federazione assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- b) La Federazione individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente regolamento.

#### **Art. 6 - ISTITUZIONE DI UNO SPECIALE ALBO FEDERALE**

Viene istituito, nell'ambito del sito web della Federazione, uno speciale albo ove vengono raccolte e catalogate tutte le attribuzioni dei premi effettuate nel corso degli anni.

#### **Art. 7 - NORME FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio Federale e può essere, dallo stesso, modificato.

